

COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 DEL 05.02.2019

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU) – Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **cinque** del mese di **febbraio**, alle ore **13:00**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

-

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	GHIO Monica	Sindaco	SI	
2	FERRARI Fabio	Vice Sindaco	SI	
3	GHIO Elio	Assessore	SI	

Presiede il Sig. GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quella immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 09/02/2018, con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno di imposta 2018;

Considerato che con la legge 30 dicembre 2018, n° 145 (Legge di bilancio 2019) è stato rimosso il blocco delle aliquote dei tributi locali introdotto con la legge di stabilità 2016;

Considerato che in questo ultimo decennio il mercato delle aree fabbricabili in questo piccolo Comune, ha subito un profondo decremento rendendo quasi nulle le costruzioni di nuovi fabbricati e, pertanto, l'Amministrazione comunale ritiene utile variare l'aliquota per il pagamento IMU relativo alle aree fabbricabili;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che differisce al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e dei suoi allegati;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote IMU entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 24 luglio 2014 esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
- l'attestazione del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di che trattasi;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

CON votazione unanime favorevole espresse nelle forme di legge;

DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale, per le motivazioni espresse in premessa, in sede di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno di imposta 2019:

- la conferma delle seguenti aliquote dell'Imposta Comunale Propria (IMU) - componente patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC,) approvate per l'anno 2018 e precisamente :
 - ALIQUOTA DI BASE 10,00 per mille (per tutte le fattispecie escluse le aree edificabili);
 - ALIQUOTA AGEVOLATA 5,00 per mille per le unità immobiliari di tipo abitativo (alloggio e pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (come disciplinate dal regolamento);
 - ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4,00 per mille (solo per fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);
- la modifica dell'aliquota per le aree edificabili e precisamente:
 - ALIQUOTA DEL 9,00 per mille

- la conferma delle seguenti detrazioni:

Detrazioni:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- l'esenzione della tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 50% della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

Di rendere, con separata unanime votazione legalmente espressa, immediatamente eseguibile il presente atto.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
Ghio Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

PARERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto con parere favorevole
Addì 05/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. BIANCHI RAFFAELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto con parere favorevole
Addì 05/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE CARLA

PARERE IN ORDINE ALLA CORRETTEZZA E REGOLARITA' NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Visto con parere favorevole
Addì 05/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FERRARIS GIAN FRANCO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 07/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 05/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco